



CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI

Articolo 1 – Oggetto

La vendita riguarda del legname ad uso commercio situato nel bosco denominato "ARE", "OLIVEZZA" e "PLAZE", come dai progetti di taglio di prodotti legnosi datati 24/05/2022 e 20/06/2022 e rispettivamente n. 247/2022/4, n. 247/2022/5 e n. 247/2022/10, posti in allegato, riferiti alle particelle n. 25, n. 17 e n. 26 del Piano Silvo Pastorale del Comune di Cles, di proprietà del Comune di Cles.

I termini di vendita sono descritti negli articoli delle presenti condizioni generali di vendita.

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate "PEFC n. certificato: ICILA-PEFCGFS-002720", con obbligo per l'impresa appaltatrice di utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

La vendita del legname viene fatta "in piedi" nei boschi indicati e per la quantità risultante dai relativi progetti di taglio, come di seguito indicato:

LOTTO "ARE"

SPECIE LEGNOSA	N° PIANTE	VOLUME TARIFFARIO (mc.)	LEGNAME DA OPERA PRESUNTO (mc.)
Abete rosso	208	465,2	326
Abete bianco	49	109,49	77
Larice	1	3,65	2
Pino silvestre	6	8,4	6
TOTALE	264	587	411

LOTTO "OLIVEZZA"

SPECIE LEGNOSA	N° PIANTE	VOLUME TARIFFARIO (mc.)	LEGNAME DA OPERA PRESUNTO (mc.)
Abete rosso	234	466,89	327
Abete bianco	3	4,67	3
Larice	31	64,2	45
Pino silvestre	10	8,2	6
TOTALE	278	544	381

LOTTO "PLAZE"

SPECIE LEGNOSA	N° PIANTE	VOLUME TARIFFARIO (mc.)	LEGNAME DA OPERA PRESUNTO (mc.)
Abete rosso	372	1.169,41	936
Abete bianco	49	127,07	102
Larice	10	17,68	14
TOTALE	431	1.314	1.052

TOTALE GENERALE	973	2.445	1.844
------------------------	------------	--------------	--------------

La massa ricavabile si presume quella esposta nei progetti di taglio, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva. La ditta acquirente sarà comunque vincolata all'acquisto del legname nel quantitativo finale risultante dalla misurazione.

Le operazioni di taglio ed esbosco dovranno essere concluse **entro il 31/12/2024**.



COMUNE DI CLES

GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE



PEFC/18-21-02/178

Articolo 2 – Modalità di esecuzione dei lavori

L'impresa appaltatrice deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo dei lotti che risultano specificate nei progetti di taglio ai quali l'appalto si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolari e a quello d'oneri generali.

Il lotto si trova nei pressi delle località ponte di Mostizzolo e ponte del Castelaz, ad una quota compresa tra i 500 ed i 600 m.s.l.m., con esposizione a nord.

Trasporto: per il lotto "Olivezza" circa 1 km su strada sterrata trattabile; per i lotti "Are" e "Plaze" circa 2 km su strada asfaltata e camionabile.

Per l'esbosco del legname è previsto l'utilizzo di **trattore e verricello e, per una parte del lotto (frazione Plaze) con linea teleferica già tracciata sul posto.**

Per i lotti "Are" e "Plaze" il legname potrà essere accatastato nei piazzali lungo la strada statale 43 (compatibilmente con la disponibilità di tali aree); per il lotto "Olivezza" potrà essere accatastato nei piazzali lungo la SP 139 (nei pressi del ponte del Castelaz), per un periodo massimo di 90 giorni, con applicazione di una penale pari ad Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo. Quando tutto il legname sarà asportato, sarà onere della ditta utilizzatrice/acquirente procedere alla pulizia del piazzale da eventuali residui legnosi.

Prescrizioni particolari: per i lotti "Are" e "Plaze" si raccomanda di effettuare i lavori solamente con pista ciclabile chiusa, poiché parte dei lotti interessa la stessa. È consigliata l'effettuazione dei lavori in inverno, poiché la zona è interessata da un fitto sottobosco.

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro, resteranno di proprietà del Comune.

Il Comune potrà richiedere alla ditta utilizzatrice di esboscare la legna per formare delle cataste, lavoro per cui verrà riconosciuto un compenso da accordare previa presentazione di un preventivo di spesa ed affido dei lavori.

Qualora il Comune non sia interessato ai residui legnosi quali legna da ardere, materiale da cippare o altro, gli stessi potranno essere ceduti all'acquirente previo accordo con il Comune delle modalità, quantità ed eventuale pagamento.

Tutti i residui legnosi recuperati che non saranno ridistribuiti in bosco, ma rimarranno accatastati, dovranno essere smaltiti o allontanati a carico della ditta utilizzatrice/acquirente entro 30 giorni dalla data di fine dell'utilizzazione forestale, dopo tale termine questi saranno considerati come rifiuti e verranno applicate alla ditta utilizzatrice/acquirente le relative penali.

Articolo 3 – Prezzo

Il prezzo proposto per il legname da opera, al rialzo rispetto al valore di stima, sarà considerato fisso e invariabile e dovrà essere espresso in euro al metro cubo (IVA esclusa).

Articolo 4 – Firma del contratto

La stipulazione del contratto di vendita avverrà non oltre trenta giorni dalla data in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione, nel termine, luogo e modo che l'Ente appaltante comunicherà all'appaltatore.

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare adeguata garanzia tramite deposito cauzionale, pari al valore del contratto, tramite presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altro titolo adeguato ammesso dal Comune.

Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, i relativi documenti dovranno contenere e prevedere:

- l'impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui l'art. 1944 del Codice Civile;



COMUNE DI CLES

GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE



PEFC/18-21-02/178

- una validità espressa con la seguente dicitura: *“Fino alla completa definizione dell’impegno contrattuale”*.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente appaltante sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.

Articolo 5 – Misurazioni

La misurazione del legname viene effettuata dal Custode forestale, attenendosi a quanto previsto all'art. 24 del Capitolato d'oneri generali per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita dei prodotti legnosi del Comune di Cles rubricato “misurazione dei prodotti utilizzati”.

La misurazione sarà effettuata “a piazzale”, salvo casi particolari o per problemi logistici nei punti individuati per il deposito del legname, per i quali saranno concordate modalità diverse su indicazione del Custode forestale.

Salvo casi eccezionali valutati dal Comune, la misurazione dovrà procedere senza soluzione di continuità, nelle giornate concordate con il Custode Forestale e comunque per quantitativi non inferiori a 300 metri cubi stimati.

La misurazione dovrà avvenire con l'ausilio di mezzo idoneo, messo a disposizione dall'acquirente, munito di gru con pinza posteriore, secondo le indicazioni impartite dal Custode forestale incaricato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza. Il mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza consente al Custode forestale di sospendere in qualsiasi momento le operazioni di misurazione, che potranno essere riprese soltanto in presenza delle condizioni idonee a garantire l'incolumità del personale addetto.

La lunghezza minima dei tronchi è stabilita in m.l. 2 (due). La lunghezza massima è stabilita in m.l. 8 (otto) ed i medesimi devono essere accuratamente puliti dalle ramaglie prima della misurazione.

Dalla misurazione sono escluse le regolari smussature delle due estremità dei tronchi da sega, nella misura massima di cm. 10 per testata ed il materiale con caratteristiche tecnologiche compromesse.

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità, individuata tra quelle elencate nel Capitolato di cui sopra all'art. 24 e rinvio all'art. 11 comma 14, lettere A, B, C, D, E, F:

modalità F (altre modalità di misurazione definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato d'oneri particolare): il legname viene misurato a metro cubo; la misurazione avviene sopra corteccia a misura piena, **QUINDI SENZA TARIZZO**, con l'applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia, applicando uno sconto di volume pari al:

- ✓ 10% per abete bianco e abete rosso;
- ✓ 14% per il pino nero e pino silvestre;
- ✓ 16% per larice (oppure in alternativa misurazione senza corteccia).

I tronchi devono altresì essere sistemati in modo da non ostacolare le operazioni di misurazione da parte del Custode Forestale. Quest'ultimo potrà, nel caso di mancato rispetto delle predette indicazioni, invitare la ditta a provvedere in merito rinviando la misurazione.

Delle operazioni di misurazione deve essere redatto apposito verbale, che firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la determinazione del volume definitivo.

Articolo 6 – Divieto di subappalto

L'impresa aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la vendita alla stessa assegnata, né cedere, per alcun motivo, il contratto relativo od i crediti che ne deriveranno, senza il consenso scritto del Comune.



COMUNE DI CLES
GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE



PEFC/18-21-02/178

Articolo 7 – Prescrizioni e controlli

Le utilizzazioni boschive devono essere effettuate da imprese iscritte all'Elenco delle Imprese Forestali ai sensi dell'art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007; tali imprese, prima della consegna, dovranno presentare copia del piano di sicurezza specifico.

La vendita avrà luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno, dell'aggiudicatario, il quale eseguirà o farà eseguire l'esbosco, la riduzione in tronchi, il carico e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà altresì chiedere alcun indennizzo per eventuali corpi estranei di qualsiasi natura presenti nel materiale legnoso.

Il Comune si riserva il diritto di eseguire dei controlli nell'esecuzione dei lavori e sul ripristino dei luoghi compresi quelli utilizzati nelle operazioni di carico/scarico.

Articolo 8 – Cauzione definitiva

Come previsto all'art. 4, alla Ditta aggiudicataria è richiesto per la firma del contratto un deposito cauzionale di importo pari al valore di aggiudicazione del lotto (prezzo offerto x volume stimato).

Resta inteso che il legname misurato potrà essere asportato solo fino a concorrenza dell'importo coperto da fidejussione.

Detta garanzia verrà svincolata a cura del Comune entro trenta giorni dal pagamento del saldo del materiale acquistato.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del materiale venduto sarà eseguito dall'aggiudicatario mediante apposito avviso pagoPa emesso da parte del Comune, unitamente ai documenti fiscali previsti, con le seguenti modalità:

- **1° acconto pari al 30% della quantità di legname misurata da pagare entro 30 giorni dalla data della singola fattura emessa dal Comune;**
- **2° acconto pari al 30% della quantità di legname misurata da pagare entro 90 giorni dalla data della singola fattura emessa dal Comune;**
- **il saldo pari al 40% della quantità di legname misurata da pagare entro 120 giorni dalla data della singola fattura emessa dal Comune.**

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto di compravendita o, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere il pagamento all'eventuale Istituto di credito fidejussore, maggiorato di interessi moratori determinati al tasso di interesse del 5% annuo e di provvedere alla riscossione coattiva del credito con addebito delle spese relative alla ditta acquirente.

Nel caso il contratto sia dichiarato risolto, le somme versate a qualsiasi titolo saranno incamerate dal Comune, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 10 – Consegna del lotto

La consegna del bosco sarà richiesta dalla ditta acquirente all'autorità forestale, con termine ultimo di almeno 90 giorni antecedenti la data del 31.12.2023 prevista per l'ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse in presenza di particolari condizioni meteorologiche. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco.



COMUNE DI CLES

GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE



PEFC/18-21-02/178

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudicatario entro il termine prescritto, trovano applicazione le norme previste all'art. 19 del Capitolato d'oneri generali per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita dei prodotti legnosi del Comune di Cles, come pure per tutti gli altri aspetti procedurali. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori.

Articolo 11 – Responsabilità e obblighi

L'aggiudicatario sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli.

In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni di cui alla deliberazione Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 1998.

Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso al Comune, al custode forestale e all'Ufficio forestale competente per territorio.

A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante le operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale.

Articolo 12 – Danneggiamenti

Resta convenuto che l'aggiudicatario è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo restando il disposto dal Capitolato d'oneri generali per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita in piedi dei prodotti legnosi del Comune di Cles per quanto riguarda i danni evitabili.

Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere, di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.

Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; il Comune deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.

Articolo 13 – Sorveglianza

Il Comune, tramite il custode forestale di zona, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. L'aggiudicatario e i suoi operai debbono attenersi strettamente agli ordini del personale forestale per quanto riguarda l'aspetto selvicolturale.

Articolo 14 – Proroga

Il Comune, su domanda dell'aggiudicatario, da prodursi almeno 15 giorni prima dei termini fissati nei progetti di taglio e con parere favorevole dell'Ufficio Distrettuale forestale, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando l'aggiudicatario, per cause di forza maggiore, non possa ultimare i lavori entro i termini fissati.

Il legname o la legna non utilizzati o non sgombrati dal bosco, entro i termini fissati dal progetto di taglio ed eventualmente prorogati come sopra, resteranno a favore del Comune, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario indennità o compenso alcuno.



Articolo 15 – Modalità di esbosco

L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.

Nel caso di impianto di vie funicolari aeree, dovranno essere osservate le norme di legge.

L'esbosco e il trasporto del legname avverranno lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuovi senza il permesso dell'Autorità forestale.

L'accatastamento potrà effettuarsi soltanto fuori dal bosco o negli spazi che all'uopo verranno indicati dal personale forestale e le operazioni dovranno essere rispettose delle indicazioni tecniche impartite anche ai fini della sicurezza.

Articolo 16 – Altri obblighi

L'aggiudicatario e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:

- a) nei periodi di inattività del cantiere, a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname o della legna;
- c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco od alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
- d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'Autorità forestale;
- f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;
- g) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione ed esbosco dei prodotti forestali assegnati.

Articolo 17 – Limiti

È proibito all'aggiudicatario o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'esbosco delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nelle penalità previste all'art. 26 del Capitolato d'oneri generali per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita dei prodotti legnosi del Comune di Cles. Il materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 18 – Penalità

Per le sanzioni e le penalità si demanda al Capitolato d'oneri generali per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita dei prodotti legnosi del Comune di Cles.

Eventuali danni, come pure eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti, saranno quantificati dal personale forestale competente e notificati alla ditta che, nel termine stabilito, dovrà provvedere al risarcimento. In difetto il relativo importo sarà trattenuto dal deposito cauzionale.

Articolo 19 – Rilievo danni

Durante il corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname e a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.

Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato alla verifica e riconsegna del bosco si servirà a titolo indicativo nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.



COMUNE DI CLES

GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE



PEFC/18-21-02/178

Articolo 20 – Riconsegna del bosco

Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni all'Autorità forestale domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco al Comune. Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente del Servizio Foreste o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato preventivamente avvertiti.

L'assenza del responsabile dell'utilizzazione non impedisce che l'Autorità forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.

Il collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'aggiudicatario pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale al Comune. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo forestale provinciale.

Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

Il Servizio Foreste potrà ordinare d'ufficio il collaudo finale e la riconsegna del bosco al Comune qualora siano scaduti i termini previsti, senza necessità di preavvisare l'aggiudicatario.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario giusto l'art. 7 del presente capitolato, non potrà essere restituita prima che il verbale di verifica della tagliata non sia stato ufficialmente trasmesso al Comune e prima che l'aggiudicatario abbia pagato l'intero corrispettivo e gli altri compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso.

Articolo 21 – Risoluzione del contratto

In caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, il Comune potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto comunicando semplicemente all'impresa la propria decisione, senza per questo pregiudicare il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 22 – Recesso

Il Comune potrà recedere dal contratto a seguito di valutazioni intervenute o causa di forza maggiore con semplice preavviso di cinque giorni prima dell'inizio dei lavori. In questo caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche istituzionali, ovvero di cessazioni per qualsiasi motivo della forma diretta di vendita.

Il preavviso di recesso verrà comunicato in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Articolo 23 – Riferimenti ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, al Capitolato d'Oneri Generali per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la vendita dei prodotti legnosi del Comune di Cles ed ai relativi progetti di taglio.

S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

Data _____

*Firma per accettazione del Legale Rappresentante
con timbro della Ditta*
